



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TRAPANI

riunita con l'intervento dei Signori:

- MESSINA
- ARANGIO
- BARBERA
- 
- 
- 
- 

FRANCO

SEZIONE 2

Presidente

ANTONINO

Relatore

FRANCO

Giudice

COME DA RICHIESTA DELL'INTERESSATO  
SI RILASCI LA PRESENTE FOTOCOPIA  
DELLA SENTENZA IN ESERZIONE DA BOLLO  
PER ESCLUSIVAMENTE USO STUDIO

COME DA RICHIESTA DELL'INTERESSATO  
SI RILASCI LA PRESENTE FOTOCOPIA  
DELLA SENTENZA IN ESERZIONE DA BOLLO  
PER ESCLUSIVAMENTE USO STUDIO

COME DA RICHIESTA DELL'INTERESSATO  
SI RILASCI LA PRESENTE FOTOCOPIA  
DELLA SENTENZA IN ESERZIONE DA BOLLO  
PER ESCLUSIVAMENTE USO STUDIO

ha emesso la seguente

- sul ricorso n. 545/12  
spedito il 10/05/2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29920110016455461 IVA-ALTRO 2006  
IRAP  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE TRAPANI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29920110016455461 IVA-ALTRO 2006  
IRAP  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TRAPANI
- avverso RUOLO STRAORD. n° 2011/000406 IVA-ALTRO 2006  
IRAP  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE TRAPANI RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
- avverso RUOLO STRAORDIN n° 2011/000406 IVA-ALTRO 2006  
IRAP  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIAL TRAPANI

proposto dal ricorrente:

~~FRANCESCO DI GIUSEPPE~~  
N.Q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE AD ALCA  
C/DA GAETANO 1/A 91011 ALCAMO TR

difeso da:

MANNO ANTONINO  
VIA GAETANO MARTINO N.53 91011 A

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 545/12

UDIENZA DEL

21/02/2013 ore 11:30

SENTENZA

N°

118/02/13

PRONUNCIATA IL:

21 FEB 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

12 MAR 2013

Il Segretario

*[Signature]*

Con ricorso ricevuto in data 23 maggio 2012, la

con sede in Alcamo, in persona del suo rappresentante legale, *F. ....* rappresentata e difesa dal dr Antonino Manno, con studio in Alcamo, impugnava in data 9 maggio 2012, il ruolo straordinario n.2011/000406, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Trapani, e la cartella di pagamento n.29920110016455461 notificata in data 12 marzo 2012 dalla Serit Sicilia spa Agente della Riscossione per la Provincia di Trapani per Iva, anno 2008, chiedendo, previa sospensione, l'annullamento degli impugnati atti, con vittoria di spese.

Con proprie controdeduzioni presentate in data 4 luglio 2012, l'Agenzia delle Entrate di Trapani, quale ente impositore, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con proprie controdeduzioni presentate in data 24 gennaio 2013, la Riscossione Sicilia spa, già Serit Sicilia spa, quale ente esattore, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con memoria illustrativa depositata in data 29 gennaio 2013, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso. All'udienza pubblica di trattazione del 29 febbraio 2013, il Collegio, letti gli atti e sentito il relatore, ascoltate le conclusioni delle parti presenti, poneva la controversia in decisione.

Sul primo motivo di ricorso, *nullità del ruolo della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento)*, parte ricorrente deduceva che nessun avviso di accertamento le era stato notificato mentre l'ente impositore, di contro, deduceva che l'avviso era stato notificato ex art.145 c.p.c. ad *F. ....* nella qualità di legale rappresentante della società in data 6 giugno 2011; a tal fine, l'ufficio depositava relata di notifica.

Questo Collegio ritiene fondata l'eccezione di parte attrice atteso che le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 145, secondo comma, cod. proc. civ. si eseguono nella sede indicata dall'articolo 19, ovvero alla persona fisica che la rappresenta qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma dell'articolo 145 cod. proc. civ. sono applicabili solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella sede predetta, la cui individuazione, in caso di contestazione, è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità.

Nella specie, nella relata depositata in atti dall'ente impositore, anche se in semplice fotocopia, si evince che, primo, l'avviso di accertamento non è stato diretto alla società ricorrente, secondo, l'intestazione non risulta essere effettuata ad *F. ....* nella qualità di legale rappresentante della società.

Conseguentemente, la notifica dell'avviso di accertamento, presupposto alle impuginate iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, risulta essere

COME DA RICHIESTA DELL'INTERESSATO  
SI RILASCI LA PRESENTE FOTOCOPIA  
DELLA SENTENZA IN ESSENZA DA BOLLO  
PER ESCLUSIVAMENTE USO STUDIO

nulla e, dunque, come mai effettuata.

Tale nullità travolge i successivi atti che sono da ritenere affetti da nullità insanabile.

Questo Collegio ritiene assorbito in detta nullità ogni altro motivo di ricorso.

Poiché le spese seguono la soccombenza, questo Collegio condanna l'Agenzia delle Entrate di Trapani al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive €:1.250,00, di cui €:250,00 per spese vive, oltre oneri ed accessori come per legge, in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, ANNULLA GLI ATTI IMPUGNATI.

CONDANNA L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRAPANI AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DI PARTE RICORRENTE LIQUIDATE, COME DA PARTE MOTIVA, IN €:250,00.

Così deciso in Trapani all'udienza del 20 febbraio 2013

IL RELATORE  
COME DA RICHIESTA DELL'INTERESSATO  
SI RILASCIANO IN COPIA  
DELLA SENTENZA IN ESSECUZIONE DA BOLLO  
PER ESCLUSIVAMENTE USO STUDIO

IL PRESIDENTE  
DR FRANCO MESSINA  
COME DA RICHIESTA DELL'INTERESSATO  
SI RILASCIANO IN COPIA  
DELLA SENTENZA IN ESSECUZIONE DA BOLLO  
PER ESCLUSIVAMENTE USO STUDIO